

Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo

Art. 1 - Oggetto e Finalità

Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione nell'Azienda Unità Sanitaria Locale della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo persegue l'obiettivo generale di garantire piena applicazione al diritto, costituzionalmente riconosciuto, alla tutela della salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda, salvaguardandone il diritto a respirare aria libera da fumo.

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono:

- a.1) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, età);
- a.2) garantire la sicurezza dagli inneschi di incendio causati da sigarette e simili;
- a.3) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- a.4) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi;
- a.5) ridurre il numero di fumatori attivi;
- a.6) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 - Validità del regolamento

Il presente regolamento è valido in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l'Azienda utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree strutture sanitarie ed ai percorsi sanitari, aperte immediatamente limitrofe agli accessi interno degli automezzi dell'Azienda o alle appositamente individuate. E' valido, inoltre, al comunque per conto di questa utilizzati, Non si applica, invece:

- alle strutture, locali e automezzi dell'Azienda affidati in qualsiasi forma (affitto, comodato...) a gestori esterni di servizi a responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell'applicazione della normativa,
 - a strutture e locali che insistono in aree di pertinenza dell'Azienda, la cui gestione ha la responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell'applicazione della normativa.
- I principi del presente regolamento devono trovare applicazione in tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Azienda.

Art. 3 - Ambito di applicazione del divieto di fumo

È fatto divieto di fumare presso tutti i locali dell'Azienda, sia quelli di cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per es. in affitto, comodato d'uso o altro).

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 17/2007, il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture sanitarie e opportunamente segnalate con apposita cartellonistica (allegato N°2) e perimetrate, ove sia possibile per la presenza di una congrua superficie a terra.

È vietato fumare, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque per conto di questa utilizzati.

Art 4 - Soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto

I Direttori di Struttura Complessa e i Responsabili di Struttura Semplice (di area sanitaria, tecnica o amministrativa), in relazione ai locali ad uso esclusivo facenti parte della struttura di propria afferenza, rivestono le funzioni di soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e pertanto sono incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 4, lettera b, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995. Qualora in uno stesso edificio siano presenti più strutture affidate alla responsabilità di più di un Direttore o Responsabile e quindi vi sia la presenza di spazi in comune, l'esercizio delle suddette funzioni relativamente a tali aree comuni sarà attribuito secondo i seguenti criteri:

- per i Presidi Ospedalieri al Direttore di Presidio;
- per le altre strutture al Direttore o Responsabile che abbia complessivamente la gestione di una quantità maggiore di spazi assegnati in uso esclusivo rispetto a tutte le altre articolazioni organizzative presenti nello stabile, salvo diverso accordo da comunicarsi preventivamente alla Direzione Sanitaria.

I Direttori e i Responsabili di struttura incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto dovranno in particolare:

b.1) disporre che nei locali chiusi siano apposti cartelli di divieto conformi ai modelli allegati al presente regolamento (allegato N°2);

b.2) individuare le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari in cui deve essere applicato il divieto di fumo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 17/2007, e disporre che queste siano opportunamente segnalate con apposti cartelli di divieto conformi al modello allegato al presente regolamento e perimetrate, ove sia possibile per la presenza di una congrua superficie a terra.

b.3) individuare con atto formale i soggetti a cui spetta accertare e contestare le infrazioni. Qualora non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di accertamento e di contestazione.

Art. 5 - Informazione sul divieto

Nei locali chiusi dell'Azienda devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo il modello allegato (allegato N°3).

Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da situare in tutti gli altri luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura "VIETATO FUMARE".

Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, l'Azienda realizza adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

Art. 6 - Agenti accertatori

L'accertamento e le contestazioni delle infrazioni sono affidate ai soggetti individuati dai Responsabili delle strutture o dall'Azienda come Agenti accertatori. Viene ribadita la possibilità del personale dei Corpi di polizia amministrativa locale e degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di svolgere tali attività di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati.

Tali soggetti svolgono le seguenti attività:

c.1) vigilare sull'osservanza del divieto;

c.2) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione in tutti i casi in cui ciò sia possibile;

c.3) redigere in triplice copia il verbale di contestazione (allegato N°4), il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;

c.4) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), con raccomandata con ricevuta di ritorno (le spese di invio a mezzo posta sono a carico del trasgressore).

L'Agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell'esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. attivando il Posto di Polizia interno o l'Ufficio Personale dell'Azienda qualora si tratti di avere l'indirizzo di un operatore).

Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore.

Il verbale di contestazione deve contenere inoltre seguenti elementi:

d.1) indicazione dell'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, che nel caso specifico è il Direttore Generale dell'Ausi;

d.2) il termine entro il quale l'interessato può inoltrare all'autorità competente scritti difensivi e documenti, o chiedere di essere sentito direttamente: tale termine è di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento;

d.3) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 L.689/81: al trasgressore assieme ad una copia del verbale di accertamento verrà consegnato il bollettino di c/c postale dell'Ausi su cui effettuare il pagamento. E' ammesso il pagamento in misura ridotta, se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o comunque dalla notifica della sanzione.

Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente accertatore. Non sono ammesse altre modalità di pagamento oltre a quella suddetta del pagamento attraverso bollettino di c/c postale.

Ogni verbale di contestazione è riprodotto in triplice:

e.1) una copia sarà consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore;

e.2) una copia verrà trasmessa tempestivamente all'Ufficio amministrativo dell'Ausi, competente ad accertare il pagamento della sanzione entro il termine previsto e ad emanare l'ordinanza di ingiunzione o archiviazione, qualora il trasgressore non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine previsto;

e.3) una copia sarà conservata presso l'Ente.

Art. 7 - Sanzioni

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, commi: 189-190 -191) ovvero:

• *peri trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:*

-da € 27.50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età..

- *peri soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione: -da €220,00 a €2.200,00.*

Art 8 - Pagamento in misura ridotta.

E' ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria prevista, in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro 60 gg. dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione, (art. 16 legge n. 689/1981 e successive modificazioni).

Per cui la sanzione finale sarà di 55 euro (essendo il doppio del minimo di 27.50, più favorevole di un 1/3 del massimo di 275), raddoppiati a 110 euro se l'infrazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Art. 9 - Modalità e tempi di rapporto dell'avvenuta sanzione.

L'Agente accertatore effettua il rapporto dell'avvenuta sanzione subito, senza attendere il decorso del termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'addebito agli interessati. In questa prospettiva, se l'Agente accertatore, nell'arco del breve tempo necessario a predisporre l'inoltro del rapporto all'Ufficio amministrativo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente ad accertare il pagamento e ad emanare l'ordinanza di ingiunzione o archiviazione individuato all'interno del Dipartimento di Sanità Pubblica, ha già notizia dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, non deve procedere all'invio degli atti, poiché il procedimento si chiude con il pagamento della sanzione da parte del trasgressore. Negli altri casi, deve trasmettere tempestivamente i documenti alla UOC Amministrativa del suddetto Dipartimento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente, sebbene non sia ancora spirato il termine contemplato dall'art. 16 della legge n. 689/1981. Infatti, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi o richiesta di essere sentiti all'autorità competente ovvero al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, secondo la procedura di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Annualmente l'Azienda presenta un breve rendiconto al Prefetto sull'attività di sanzionamento svolta.

Art. 10 - Proventi delle sanzioni.

I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di fumo di cui al precedente articolo sono attribuiti alle Aziende Unità Sanitaria Locale ai sensi del comma 3 dell'articolo 51 della Legge Regionale 4/2010, che dovranno destinare parte a interventi di lotta al tabagismo.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale provvedere annualmente a devolvere il 30% dei proventi delle sanzioni ai Comuni, quale contributo per incentivare un intervento attivo da parte della Polizia Municipale non solo nell'attività sanzionatoria ma anche nella attività prevenzione e promozione della salute e della lotta al tabagismo, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 6 della Legge Regionale 17/2007.

Art. 11 - Ruolo degli operatori nell'applicazione del divieto di fumo

Tutti gli operatori dell'Azienda sono impegnati a far sì che l'Ente risulti un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui l'Azienda riterrà di coinvolgerli e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento in forma diretta:

- sollecitando (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto,
- attivandosi tempestivamente di fronte a situazioni di violazione per invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta,
- richiedendo l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto al sanzionamento, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta,
- attivando l'intervento di Direttore/Responsabile di struttura qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

Art. 12 - Decorrenza.

Il regolamento così aggiornato ha effetto immediato dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e sostituisce a tutti gli effetti il regolamento di cui alla delibera n. 214 del 27/09/2005 Spetta a chiunque osservarlo.